I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 3075/76 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1976

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2577/75 (2), in particolare l'articolo 94 del regime suddetto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 9/65/Euratom (3), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 2869/75 (4), il Consiglio ha fissato le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania;

considerando che gli aumenti di stipendio intervenuti nel quadro del « Bundesangestelltentarifvertrag » e del « Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes » giustificano un nuovo adeguamento del regolamento n. 9/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 9/65/Euratom è modificato come segue, con effetto dal 1° febbraio 1976:

1. All'articolo 3, lettera a), l'importo « 95 DM » è sostituito dall'importo « 100 DM ».
2. All'articolo 3, lettera b), l'importo « 140 DM » è sostituito dall'importo « 145 DM ».

Articolo 2

Il testo del secondo comma dell'articolo 9 del regolamento n. 9/65/Euratom è sostituito dal seguente:

« Conformemente agli usi locali, possono essere concesse prestazioni complementari a quelle previste dalle norme giuridiche tedesche in materia di sicurezza sociale. »

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 263 dell'11. 10. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 718/65.
(4) GU n. L 286 del 5. 11. 1975, pag. 2.

Articolo 3

Con effetto dal 1° febbraio 1976, la tabella degli stipendi contenuta nell'allegato è sostituita dalla tabella seguente :

(in DM)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	2 043	2 119	2 195	2 270	2 346	2 422	2 498	2 574	—	—
Gruppo 2	1 843	1 904	1 969	2 036	2 102	2 169	2 237	2 303	2 370	—
Gruppo 3	1 706	1 756	1 806	1 859	1 912	1 970	2 028	2 085	2 144	2 202
Gruppo 4	1 573	1 619	1 664	1 710	1 756	1 802	1 850	1 897	1 950	2 003
Gruppo 5	1 462	1 503	1 545	1 586	1 627	1 669	1 710	1 751	1 793	1 836
CLASSE II										
Gruppo 1	1 658	1 706	1 753	1 802	1 852	1 903	1 954	2 010	2 065	2 121
Gruppo 2	1 480	1 521	1 563	1 604	1 645	1 687	1 728	1 769	1 812	1 855
Gruppo 3	1 320	1 358	1 396	1 434	1 473	1 511	1 549	1 587	1 625	—
Gruppo 4	1 192	1 227	1 262	1 297	1 331	1 367	1 402	1 437	—	—

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL